Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI

DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) e G), DELL'ARTICOLO 3

DELL'ACCORDO-QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SICILIA

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, successivamente modificata e integrata, e in particolare l'art. 101 che ha istituito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e le singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, che hanno consentito la prima attuazione dell'attività delegata, in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a regime ordinario;

CONSIDERATO che, successivamente alla prima attuazione sperimentale, conclusasi il 31 dicembre 2006, è in vigore il regime ordinario di gestione delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), dell'art. 3, dell'Accordo quadro sopra citato nelle Regioni che hanno stipulato le singole convenzioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato, fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale decise nella successiva riunione della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, inerente ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Co.re.com., al contenuto tipico delle singole convenzioni, e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito "Accordo quadro 2008", sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 444/08/CONS;

CONSIDERATO che il Co.re.com. Sicilia non ha ancora esercitato alcuna funzione delegata e, pertanto, appare opportuno, in conformità con quanto disposto per gli altri Co.re.com., prevedere inizialmente una prima fase di conferimento delle sole deleghe di cui alle lettere d), e), f) e g), dell'art. 3, dell'Accordo quadro 2008;

CONSIDERATO che il Co.re.com. Sicilia si atterrà nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee-guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 428/11/CONS del 22 luglio 2011, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni al Co.re.com. Sicilia;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della delicatezza e complessità delle funzioni delegate, di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni della durata di un anno;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni al Co.re.com. Sicilia;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SI CONVIENE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Co.re.com. Sicilia per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale nelle materie di cui al successivo art. 4.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. Sicilia nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale e garantire la corretta interpretazione delle norme generali.

Articolo 3
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo anno costituisce fase di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui al successivo art. 4.

Articolo 4
(Funzioni delegate)

1. L'Autorità delega al Co.re.com. Sicilia l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

   a) tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

   b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32 quinquies, commi 3 e 4, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

   c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", come modificato;

Articolo 5
(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. Sicilia si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 6
(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4, nel corso del primo anno di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Co.re.com. Sicilia l'importo di Euro 112.690,13 (centododiciseicentonovanta/13), quale stanziamento previsto in sede ripartizione ai sensi dell'Accordo quadro. Nel mese di gennaio 2012, e così a regime negli anni successivi, verrà erogato il 50% dello stanziamento previsto quale acconto sull'attività svolta nel corso dell'anno (pari ad € 56345,06), ed il restante 50% (pari ad € 56345,06) verrà erogato a seguito della presentazione della relazione annuale così come prevista dall'art. 9 della presente convenzione.
2. Decorso il primo anno di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui al precedente art. 4, il finanziamento sarà in ogni caso erogato alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 9 e dalle eventuali verifiche dell'Autorità sulla base dei parametri di riferimento riferiti alla superficie del territorio, alla popolazione servita, al numero istanze di conciliazione, al numero provvedimenti di urgenza adottati, e al numero emittenti radiotelevisive operanti.

Articolo 7
(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. L'Autorità e il Co.re.com. Sicilia, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 8
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com. Sicilia, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 9
(Relazione annuale)

1. Il Co.re.com. Sicilia predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 5 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Autorità svolge con cadenza semestrale verifiche sull'attività delegata al Co.re.com. Sicilia anche mediante richiesta di dati e documentazione utile, tra l'altro, ai fini della valutazione sulla adeguatezza delle risorse organizzative e strumentali rispetto alle attività oggetto di delega e ai risultati riportati nella relazione di cui al precedente comma.

Articolo 10
(Principio di leale collaborazione)

1. L'Autorità e il Co.re.com. Sicilia, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.
2. L'Autorità e il Co.re.com. Sicilia si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 11
(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com. Sicilia.

Articolo 12
(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. Sicilia nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso Co.re.com. Sicilia un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività. Decorso inutilmente il termine, comunque non superiore a trenta giorni, l'Autorità potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
3. Le parti, nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, possono concordare temporanee misure di collaborazione tra l'Autorità e il Co.re.com. Sicilia volte a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la tutela dell'utenza.

Articolo 13
(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Segretario generale della Regione siciliana, dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificata dall'art. 4 della legge 5 novembre 2004, n. 15.

Palermo, 1 dicembre 2011

Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Segretario generale della Regione siciliana	Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana	Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia
Corrado Calabrò	Giovanni Carapezza Figlia	Giovanni Tomasello	Ciro Di Vuolo

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni